

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORRENTI, RONZANI

Istituzione in Novara di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello

Presentata il 15 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione a Novara di una sezione distaccata della corte di appello di Torino risponde ad esigenze oggettive, comprovate ed indifferibili.

Il tribunale di Novara è per importanza, connotata dai carichi di lavoro, il secondo del Piemonte dopo quello di Torino.

Novara, città prossima ai confini est della regione, è città nella quale si coniugano interessi, affari e vicende della regione alla quale appartiene con quelle delle città e paesi della cintura milanese.

Il rilievo industriale e commerciale della città ha indotto un formidabile aumento del contenzioso civile.

D'altra parte il numero dei reati accertati e giudicabili dal tribunale di Novara è in costante aumento.

In situazione del tutto simile, per omogeneità di caratteristiche territoriali, sono i tribunali di Vercelli, Verbania e Biella.

Orbene, in tutto il Piemonte vi è una sola corte di appello in Torino; è ben evidente la diversità esistente con regioni limitrofe (Lombardia con n. 2 corti) e distanti (Sicilia con n. 4 corti).

Si ponga mente alla situazione di un utente della giustizia di Domodossola (pretura ivi e tribunale a Verbania); per recarsi alla corte d'appello egli dovrà percorrere 200 chilometri!

Si consideri ancora che Verbania dista da Novara 70 chilometri, Vercelli 25 e Biella 50.

L'istituzione di una sezione di corte di appello in Novara consentirebbe di creare due precisi poli, l'uno all'ovest (Torino) ed uno all'est della regione (appunto Novara).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, in Novara, una sezione distaccata della corte di appello di Torino, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Novara, del tribunale di Vercelli, del tribunale di Biella e del tribunale di Verbania.

ART. 2.

1. È istituita, in Novara, una sezione della corte di appello di Torino in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Novara.

ART. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

ART. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

ART. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di Torino e alla corte di assise di appello di Torino, rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello di Torino con sede in Novara e della sezione della corte di appello di Torino con sede in Novara in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.